

Avv. Stefano Rossi
Patrocinante in Cassazione
Avv. Caterina Paone
Via Gabriele Camozzi 9
00195 Roma
tel. +39 0632091477
fax +39 0632609700
pec: stefanorossi2@ordineavvocatiroma.org
caterinapaone@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO CON DOMANDA CAUTELARE

Per la **dott.ssa Martina Diglio** (c.f. DGLMTN91S62H501R), nata a Roma (RM) il 22.11.1991 ed ivi residente in Via Monte Pollino, n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Rossi (c.f. RSSSFN74L04H501G) e dall'Avv. Caterina Paone (c.f. PNACRN74R62H501W), elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma in Via Gabriele Camozzi 9, nonché presso i loro domicili digitali come da registri di giustizia, in forza di procura sottoscritta su foglio separato da intendersi in calce al presente atto.

I procuratori della parte ricorrente dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento ai seguenti domicili digitali: stefanorossi2@ordineavvocatiroma.org; caterinapaone@ordineavvocatiroma.org

- Ricorrente -

Contro

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, legalmente domiciliata presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi 12.

- Amministrazione resistente -

Contro

la **Scuola Nazionale dell'Amministrazione SNA** (c.f. 80006130613), in persona del rappresentante legale *pro tempore*, legalmente domiciliata presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi 12

- Amministrazione resistente -

Nonché, per quanto possa occorrere, nei confronti del

dott. Giacinto Berloco (c.f. BRLGNT87E12A662D), nato a Bari (BA) il 12.05.1987, residente in Milano (MI) Viale Ortles, n. 78

- *Controinteressato* -

Avverso e per l'annullamento, con ogni conseguente provvedimento, nonché per la valutazione della terza prova nel rispetto dell'anonimato e l'ammissione alla prova orale, con conseguente ammissione al corso nel caso di positivo superamento delle suddette prove, previa sospensione *in parte qua* e ammissione con riserva alla correzione della terza prova nel rispetto dell'anonimato e alla prova orale e, comunque, previa concessione della misura cautelare più idonea ad assicurare i diritti della ricorrente

- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicata in data 22 aprile 2024 in esito ai lavori effettuati dalla Commissione di concorso, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del bando relativo all'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, nella parte in cui non ha ammesso la dott.ssa Martina Diglio alle prove orali, pubblicato con avviso del 22 aprile 2024 sul portale internet istituzionale della SNA (**doc. n. 1**);

- dell'esito della seconda prova scritta sostenuta dalla dott.ssa Martina Diglio nonché dell'atto contenente la valutazione della suddetta prova denominato "*Sintesi risposte e punteggi*" trasmesso dalla SNA alla dott.ssa Diglio in data 30.05.2024 (**doc. n. 2**);

- della mancata valutazione della terza prova;

- di tutti gli atti e provvedimenti relativi alla correzione e valutazione della seconda prova scritta del concorso in oggetto, ivi inclusi quelli specificamente riguardanti la dott.ssa Martina Diglio, ancorché non conosciuti;

- tutti gli atti relativi alla griglia di valutazione e all'attribuzione dei punteggi della seconda prova c.d. in basket del concorso in oggetto, ivi incluso e per quanto di ragione l'atto contenente la c.d. "*Nota metodologica – Risposte più efficaci – In-basket per il 9° Corso-Concorso SNA*" redatto su carta intestata "*UTILIA – HR NOW AND NEXT Member of GSO Company*" trasmesso dalla SNA alla dott.ssa Diglio in data 30.05.2024 (**doc. n. 3**), ancorché non conosciuti;

- nonché, per quanto di ragione, dei verbali della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, ancorché non conosciuti, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice n. 7 del 11.10.2023 (**doc. n. 4**); 43 del 5.03.2024 (**doc. n. 5**); n. 44 del 08.03.2024 (**doc. n. 6**); n. 49 del 18.04.2024 (**doc. n. 7**);

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, consequenziale e/o conseguente all'atto sopra indicato, ancorché non conosciuti.

FATTO

A) Il bando e il contenuto delle prove scritte

1. Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30.12.2022 (doc. n. 8) la Presidenza del Consiglio dei Ministri indiceva il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici economici, organizzato dalla **Scuola nazionale dell'amministrazione** (di seguito **SNA**).

2. Gli esami consistevano in una prova preselettiva, in tre prove scritte e una prova orale.

Tutte le prove scritte si svolgevano mediante l'utilizzo di strumentazione e procedure informatiche.

La prima prova scritta consisteva nello svolgimento di quattro quesiti così distribuiti: un quesito nelle materie giuridiche (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea); un quesito nelle materie economiche (economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche); un quesito nelle materie del management pubblico e innovazione digitale; un quesito nelle materie dell'analisi delle politiche pubbliche.

La prova era volta a verificare le conoscenze approfondite dei candidati, anche in un'ottica multidisciplinare, e le capacità di impiegare criticamente gli strumenti e le metodologie di tali discipline al fine di formulare diagnosi e proporre soluzioni argomentate in relazione a problemi attinenti alle attività delle pubbliche amministrazioni.

3. La seconda prova scritta, su cui si appuntano una parte delle censure del presente ricorso, era di tipo c.d. «*in-basket*», della durata di due ore, ed era volta ad accertare le capacità e attitudini dei candidati con riferimento alle competenze indicate nell'art. 5,

comma 2 del bando, attraverso la simulazione di situazioni di lavoro che richiedono l'esercizio del ruolo dirigenziale in un contesto organizzativo.

Le competenze indicate nel citato art. 5, comma 2 del bando erano le seguenti: soluzione dei problemi; gestione dei processi; sviluppo dei collaboratori; promozione del cambiamento; decisione responsabile; gestione delle relazioni interne ed esterne.

La prova in-basket è tipo di prova di c.d. *assessment* (valutazione) ad esecuzione individuale, in cui il candidato è chiamato a ricoprire il ruolo di un dirigente o di un manager che ha assunto una nuova posizione.

Nel tempo assegnato, il/la candidato/a deve prendere decisioni in merito a problemi contingenti proposti (sotto forma di posta in arrivo, messaggi telefonici, ecc.), deve rispondere alla corrispondenza, organizzare il lavoro, stabilire piani d'azione, coinvolgere il personale.

La prova in-basket consente di valutare in sede di esame l'insieme delle caratteristiche comportamentali, delle attitudini, delle capacità e competenze individuali proprie di ogni candidato/a.

4. La terza prova scritta, della durata di due ore e mezza, consisteva nella redazione di una relazione in lingua inglese, relativa a una tematica attinente alla pubblica amministrazione. La relazione era formulata sulla base di un dossier distribuito ai candidati.

5. Occorre fin d'ora precisare che i criteri di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla Commissione esaminatrice erano stati pubblicati in data 1 dicembre 2023 sul **sito istituzionale SNA** (<https://sna.gov.it/home/attivita/corso-concorso/9-corso-concorso/avvisi-ecomunicazioni/>) (**doc. n. 9**).

Con riguardo ai criteri di valutazione della seconda prova scritta, la commissione esaminatrice ha individuato in via generale le competenze, la loro definizione e i criteri di valutazione, senza specificare tuttavia i criteri di attribuzione del punteggio.

6. Il bando, inoltre, disponeva all'art. 7, comma 6 e 7, che:

“La commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni procedono alla valutazione delle prove scritte secondo le modalità previste dall'art. 14, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, adattate alle modalità telematiche delle prove, anche mediante sedute svolte in modalità telematica, secondo

procedure che garantiscano principi di anonimato nella correzione delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna prova scritta”.

7. La prova orale consisteva in un colloquio diretto ad accertare nel candidato: a) il possesso delle competenze indicate nell'art. 5, comma 2; b) il possesso delle conoscenze nelle discipline indicate nell'art. 5, comma 2; c) la conoscenza della lingua inglese, verificata attraverso la lettura e la traduzione di un testo nonché attraverso una conversazione, in modo da accertare il livello (B2 QCER) delle competenze linguistiche.

B) Lo svolgimento del concorso

8. La dott.ssa Martina Diglio, attualmente funzionaria presso l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, partecipava al suddetto concorso.

Superata la prova preselettiva unitamente ad altri 1055 candidati, la ricorrente svolgeva le tre prove scritte.

In data 22.04.2024, sul sito istituzionale della SNA veniva pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale (doc. n. 1).

Gli ammessi agli orali erano in tutto 182 candidati (su 352 posti disponibili).

La dott.ssa Diglio non risultava tra gli ammessi.

C) L'accesso agli atti

9. In data 26.04.2024 la dott.ssa Diglio inviava istanza di accesso agli atti (**doc. n. 10**) nella quale chiedeva, per ciò che interessa ai fini del presente ricorso, di avere copia dei seguenti documenti:

i. elaborato, giudizi e verbali seconda prova (in basket), nonché di quella dei candidati ammessi agli orali;

ii. software di somministrazione della prova in basket, al fine di prendere visione della struttura della prova e di tutte le varie e possibili opzioni di risposta.

La dott.ssa Diglio, inoltre, chiedeva “*di sapere se la prova in basket sia stata corretta mediante valutazione da parte della commissione o mediante algoritmo. Nel primo caso si chiede di conoscere il peso attribuito ad ogni singola possibile opzione di risposta. Nel caso in cui sia stato corretto mediante algoritmo si chiede di conoscere l'algoritmo*

utilizzato ed anche in tal caso, quindi, il peso attribuito ad ogni singola possibile opzione di risposta da parte del sistema automatizzato”.

L'amministrazione riscontrava l'istanza di accesso in **data 30.05.2024** (**doc. n. 11**), consentendo un accesso agli atti solo parziale.

Specificamente, con riguardo alla seconda prova l'amministrazione trasmetteva:

*i. l'elaborato della dott.ssa Diglio, con valutazione e griglia di valutazione, denominato “**Sintesi risposte e punteggi**” (**doc. n. 2**);*

*ii. una nota metodologica contenente le indicazioni sulla strutturazione e sulla valutazione della prova (**doc. n. 3**).*

Quest'ultima era in realtà una tabella, su carta intestata della Utilia HR Now and Next indirizzata alla SNA, all'attenzione della Dott.ssa Travaglini Michela, contenente tutte le risposte per ciascuna domanda (c.d. item), considerate più efficaci e alle quali è stato corrisposto il punteggio più elevato (4 punti).

In riscontro all'accesso parziale, la dott.ssa Diglio reiterava la richiesta di accesso (**doc. n. 12**) e a tal fine rappresentava che l'amministrazione aveva ommesso di trasmettere:

a) i verbali di correzione della prova in basket, ma solo un file PDF "*Sintesi risposte e punteggi*";

b) il software di somministrazione della prova in basket (per effetto di tale omissione non è stato possibile visionare la struttura della prova e tutte le varie possibili opzioni di risposta).

Inoltre, la dott.ssa Diglio rilevava che non erano state chiarite le modalità di correzione della prova in basket (da parte della commissione o mediante algoritmo) nonché il peso attribuito ad ogni singola possibile opzione di risposta, posto che l'amministrazione aveva trasmesso soltanto un file PDF, intestato alla Utilia, privo di protocollo, contenente le sole risposte valutate con il punteggio massimo.

La dott.ssa Diglio, pertanto, chiedeva all'amministrazione di voler integrare con ogni consentita urgenza l'ostensione con la documentazione richiesta in data 26.04.2024.

Alla data di redazione del presente ricorso, **l'inerzia dell'amministrazione persiste.**

10. All'esito del (parziale) accesso agli atti, la dott.ssa Diglio apprendeva di aver superato la prima prova con il punteggio di 70 centesimi e di avere conseguito un punteggio di 69,375 punti nella seconda prova c.d. *in basket* (la prova era superata con il punteggio minimo di 70 centesimi).

Quindi la seconda prova non era stata superata per 0,625 punti.

11. Dall'esame dei verbali della commissione esaminatrice di cui è venuta a conoscenza, la ricorrente ha potuto apprendere alcune modalità di correzione della seconda prova scritta c.d. in basket.

11. 1 In particolare, nel verbale 7 dell'11 ottobre 2023 (doc. n. 4) si legge:

“Con riferimento alla seconda prova scritta, la Commissione prende atto che, ai sensi dell'art. 7 co.2 del bando, la seconda prova scritta, della durata di due ore, è di tipo “in-basket” ed è rivolta ad accertare le capacità e attitudini dei candidati con riferimento alle competenze indicate nell'art. 5, comma 2 del bando medesimo, attraverso la simulazione di situazioni di lavoro che richiedono l'esercizio del ruolo dirigenziale in un contesto organizzativo.

Richiamato sul punto quanto rappresentato nel verbale del 28.9.2023 in ordine a detta prova ed all'affidamento alla società Utilia della progettazione ed elaborazione della stessa, la Commissione prende atto ed esamina la relazione tecnica resa dalla società Utilia in data 4 ottobre 2023, di cui condivide i contenuti e che viene allegata al presente verbale formandone parte integrante” (n.d.r. la relazione tecnica della società Utilia non è nota alla ricorrente).

“La Commissione, pertanto, stabilisce che la valutazione dell'In-Basket si realizza attraverso la rilevazione delle competenze elencate all'art. 5 comma 2 del bando di concorso, secondo la definizione ivi esplicitata per ciascuna di esse. Come indicato dalla “Linee guida sull'accesso alla Dirigenza Pubblica”, per ogni competenza sono stati definiti n. 4 criteri sotto forma di indicatori comportamentali in modo tale da risultare relativamente omogenei tra loro, e ben distinti dagli indicatori elaborati per le altre.

(...)

A norma dell'art. 7 co. 7 del bando, superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orali i candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna prova scritta.

L'ordine di correzione delle prove è quello previsto dal bando per lo svolgimento delle stesse. La Commissione delibera, quindi, di esaminare, in successione, gli elaborati dei candidati a partire dalla prima prova prevista dall'art. 6, comma 1, del bando di concorso, di esaminare la seconda prova scritta (art. 7, comma 2) unicamente per quei candidati che nella prima prova hanno raggiunto un punteggio di almeno 70/100 e di esaminare la terza prova (art. 7, comma 3) dei soli candidati che nella seconda prova

hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 70/100, ritenendo tale “modus operandi” coerente con il principio di economicità e col connesso divieto di aggravamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990.

La Commissione prende atto e delibera che, ai sensi dell’art. 7 co.6 del bando, Essa e le eventuali Sottocommissioni procedono alla valutazione delle prove scritte secondo le modalità previste dall’art. 14, comma 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, secondo procedure che garantiscano principi di anonimato nella correzione delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni si procederà con le operazioni di scioglimento dell’anonimato con modalità digitali”.

11.2 Nel verbale n. 18 del 15 dicembre 2023 (**doc. n. 13**) la Commissione esaminatrice verbalizzava la correzione della prima prova scritta del concorso, tra cui l’elaborato della ricorrente, rinviando ai criteri di correzione fissati nel verbale n. 7. Come detto, la ricorrente superava la prova conseguendo 70 centesimi.

11.3 Dal **verbale n. 43 del 5 marzo 2024** (**doc. n. 5**) della riunione della Commissione esaminatrice, avente all’ordine del giorno la discussione della prova in-basket, emergeva che **la seconda prova era stata valutata dalla società Utilia**, in quanto in esso è così riportato: *“La Commissione prende atto che il Segretario Generale della SNA ha comunicato, con nota SNA-0001762-P-04/03/2024, di aver ricevuto dalla società Utilia, per tramite del Consorzio Cineca, le valutazioni relative alla suddetta prova (All. 1)”*.

Analoga precisazione era contenuta nel **verbale n. 44 del 8 marzo 2024** (**doc. n. 6**).

11.4 Anche il **verbale n. 49 del 18 aprile 2024** (**doc. n. 7**) dava conto che per la seconda prova scritta l’attribuzione dei punteggi era stata effettuata dalla Utilia, società che aveva elaborato la prova, e che la Commissione si era limitata ad attenersi alle risultanze e ai punteggi così attribuiti ai candidati e trasmessi dalla SNA alla commissione stessa.

“All’ordine del giorno è previsto lo scioglimento dell’anonimato relativamente alle tre prove scritte, che sarà effettuato mediante l’abbinamento dei codici prova, attribuiti in forma anonima agli elaborati all’atto della somministrazione delle prove, con i nominativi dei candidati e detti elaborati hanno svolto e consegnato.

Il Presidente della Commissione convoca all'odierna riunione la dott.ssa Michaela Travaglini, Rup della procedura concorsuale e dirigente dell'Ufficio concorsi e formazione della SNA, invitandola a riferire circa le modalità con le quali verranno effettuate le operazioni informatiche di abbinamento tra i codici prova e i nominativi dei candidati, come sopra indicati.

La dott.ssa Travaglini fornisce una dettagliata informativa circa le operazioni tecnico-informatiche, gestite dal Consorzio CINECA, mediante le quali è stata strutturata la banca dati dei codici prova e dalla quale, con successive elaborazioni, saranno individuati i corrispondenti nominativi dei candidati.

La Commissione dispone che la SNA fornisca un elenco relativo alla prima e alla terza prova scritta, recante esclusivamente i riferimenti al numero sequenziale degli elaborati, così come presenti sulla piattaforma utilizzata per la correzione, ai corrispondenti codici prova e ai punteggi attribuiti dalla Commissione.

La dott.ssa Travaglini lascia la riunione al fine di disporre per l'elaborazione informatica del suddetto elenco.

Per quanto riguarda la seconda prova scritta, la cui attribuzione dei punteggi è stata effettuata dalla società che ha elaborato la prova, la Commissione si atterrà alle risultanze e ai punteggi attribuiti ai candidati riportati nella nota prot. 0001762-P inviata dalla SNA alla commissione stessa in data 04/03/2024.

La Commissione riceve dalla dott.ssa Travaglini l'elenco di cui sopra che, come detto, si presenta ancora in forma anonima). Lo esamina e, effettuati i controlli necessari, lo approva, in allegato elenchi distinti per la prima e terza prova scritta – allegati 1 e 2.

Viene quindi chiesto alla dott.ssa Travaglini di fornire un ulteriore elenco nel quale dovranno essere riportati i nominativi dei candidati, i codici prova riguardanti le tre prove scritte e i relativi punteggi attribuiti.

La dott.ssa Travaglini, dopo averne disposto l'elaborazione, consegna alla Commissione tale ulteriore elenco, che contiene i nominativi dei candidati che hanno ottenuto un punteggio utile per il superamento delle prove scritte e per l'ammissione alla prova orale, la commissione, dopo aver svolto i controlli necessari, lo approva, redige l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e ne fornisce copia alla SNA per i successivi adempimenti. In allegato l'elenco nominativo con punteggi ottenuti dai candidati che hanno ottenuto il punteggio utile per il superamento delle prove scritte – allegato 3. (...)"

12. Per concludere l'esposizione in fatto, occorre soffermarsi sui due atti tramessi dall'amministrazione alla ricorrente a seguito dell'accesso agli atti.

Con riguardo alla richiesta, presentata con l'accesso agli atti, relativa alla valutazione della prova in-basket, l'amministrazione ha trasmesso alla ricorrente la "**nota metodologica contenente le indicazioni sulla strutturazione e sulla valutazione della prova (all.4)**" (**doc. n. 3**).

Come già accennato, si tratta di una tabella elaborata dalla Utilia Srl e trasmessa alla SNA relativa alla progettazione e realizzazione della seconda prova in-basket elaborata dalla medesima Utilia per il 9° Corso-Concorso SNA.

Nel documento (doc. n. 3) si legge che: "**Si riporta nella seguente tabella le azioni (risposte), per ciascun item (domanda), codificate come maggiormente efficaci e alle quali è stato corrisposto il punteggio più elevato (4 punti).**

*La scelta di tali risposte comporta, nel suo complesso, l'assegnazione di un **punteggio massimo pari a 80/80** (20 scenari x 4pt per ogni risposta corretta =80pt max), **successivamente trasformato in 100/100**. Ulteriori dettagli relativamente allo scoring e ai criteri di valutazione sono contenuti all'interno della **Relazione Metodologica**".*

Il documento, elaborato non già dalla Commissione esaminatrice ma dalla Utilia Srl, non specifica quali fossero i criteri di valutazione e i punteggi di tutte le singole azioni: la tabella riporta unicamente la risposta ritenuta più efficace e valutata con il punteggio più elevato (4 punti).

La Relazione Metodologica, a cui si fa riferimento nella nota, non veniva trasmessa alla ricorrente e, ad oggi, non se ne ha conoscenza.

13. Sempre con riguardo alla seconda prova in-basket, come già accennato la ricorrente ha preso visione, altresì, della scheda di "**Sintesi risposte e punteggi**" (**doc. n. 2**) contenente l'elaborato con valutazione e griglia di valutazione.

In base alla legenda riportata in appendice al documento (doc. n. 2): "**La scala dei punteggi azione si distribuisce da 0 a 4 e rappresenta il seguente gradiente di presa in carico dell'item:**

- **Il punteggio "0"** equivale a intraprendere un'azione non corretta (che non comporta la risoluzione della situazione-stimolo, nell'espressione delle competenze significative stimulate dalla email). Ad esempio: se il candidato sceglie di sospendere o rimandare una problematica, anziché prendere una decisione in un item dove la problematica proposta

richiede una immediata risoluzione, otterrà un punteggio inferiore a quello previsto per la scelta ottimale (“decido di”);

- **Il punteggio “1”** equivale a intraprendere un’azione poco corretta (che comporta una minima gestione della situazione-stimolo e un uso poco funzionale delle competenze);

- **Il punteggio “2”** equivale a intraprendere un’azione solo in parte corretta (che comporta una gestione non del tutto sufficiente e non esaustiva della situazione-stimolo e un uso solo in parte funzionale delle competenze);

- **Il punteggio “3”** equivale a intraprendere un’azione corretta (che comporta una gestione adeguata della situazione-stimolo sebbene non del tutto esaustiva e un uso mediamente funzionale delle competenze);

- **Il punteggio “4”** equivale a intraprendere l’azione più corretta tra quelle a disposizione (che comporta una gestione esaustiva ed efficace della situazione-stimolo). Riprendendo l’esempio sopra: il candidato sceglie l’opzione “decido di”.

La somma dei punteggi azione ottenuti in tutto l’in-basket determinano il “punteggio complessivo conseguito” e quindi il risultato della prova (n.d.r. grassetto aggiunto).

Pertanto, i punteggi per ogni singola azione erano unicamente 0, 1, 2, 3, 4 (dall’azione meno adeguata alla più adeguata).

Dalla medesima scheda di sintesi risposte e punteggi emergeva, tuttavia, che a ben 7 azioni erano stati attribuiti dei punteggi in numeri decimali (specificamente ad una azione era stato attribuito il punteggio di 1,5 e a sei azioni il punteggio di 2,5), **con un esito finale pari a 55,5/80.**

Il punteggio, attribuito in ottantesimi, era stato trasformato poi in centesimi con il risultato di 69,375.

14. In conseguenza della votazione così conseguita, la terza prova d’inglese della dott.ssa Diglio non è stata valutata dalla commissione esaminatrice, avendo ottenuto nella seconda prova un punteggio complessivo pari a 69,375 (inferiore al punteggio di 70/100). Pertanto, la ricorrente non è stata ammessa a svolgere la prova orale.

Avverso gli atti indicati in epigrafe, ingiusti e gravemente lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente, e agli atti ad essi presupposti, conseguenti, dipendenti e comunque connessi e collegati, la dott.ssa Martina Diglio, come sopra rappresentata e difesa, nel rispetto del principio di sinteticità degli atti ex art. 3 c.p.a., con riserva di

proposizione di motivi aggiunti, propone ricorso per ottenerne l'annullamento, per i seguenti motivi di

DIRITTO

PRIMO MOTIVO: Violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.; Violazione del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30.12.2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Violazione delle linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica redatte ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.l. 80/2021; Violazione dei principi e delle norme in materia di correzione e valutazione di elaborati concorsuali; Violazione dei principi e dei criteri di punteggio stabiliti dalla Commissione esaminatrice; Violazione della griglia di valutazione stabilita dalla Commissione esaminatrice; Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti.

1. La valutazione della seconda prova scritta sostenuta dalla ricorrente, consistente nella prova c.d. in-basket, che ha comportato il non superamento della prova e la conseguente non ammissione alle prove orali, risulta illegittima, in quanto inficiata da una manifesta violazione del bando di gara e dalla violazione dei criteri di correzione e valutazione della seconda prova.

Tali vizi emergono in modo manifesto ed attengono a profili di arbitrarietà, incongruenza e violazione delle statuizioni relative alla modalità di correzione della prova in-basket e dell'attribuzione del relativo punteggio.

2. Le **Linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica (doc. n. 14)**, di cui all'art. 3, comma 6, d.l. 80/2021, raccomandano di utilizzare, almeno per una delle prove scritte, una prova di carattere situazionale quali il c.d. in-basket.

Le linee guida stabiliscono che: i) la valutazione dell'elaborato da parte della commissione sarà espressa tenendo conto del livello complessivo di conoscenze e competenze di ciascun candidato; ii) *“le prove saranno superate in base agli stessi criteri stabiliti dalle normative vigenti (predeterminazione dei criteri, definizione del punteggio minimo necessario etc.)”* (cap. 3.3 pag. 23 Linee guida); iii) *“La determinazione del punteggio da attribuire a tale tipologia di prove deve essere oggetto di oculata ponderazione e in funzione delle competenze specifiche della posizione in concorso indicate nel bando stesso”* (cap. 3.5 pag. 24 Linee guida).

3. Come previsto dal **bando di gara (doc. n. 8)** all'art. 7, comma 2, la seconda prova scritta di tipo in-basket “è volta ad accertare le capacità e attitudini dei candidati con riferimento alle competenze indicate nell'art. 5, comma 2, attraverso la simulazione di situazioni di lavoro che richiedono l'esercizio del ruolo dirigenziale in un contesto organizzativo”.

Il bando, inoltre, disponeva all'art. 7, comma 6 e 7, che:

“La commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni procedono alla valutazione delle prove scritte secondo le modalità previste dall'art. 14, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, adattate alle modalità telematiche delle prove, anche mediante sedute svolte in modalità telematica, secondo procedure che garantiscano principi di anonimato nella correzione delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna prova scritta”.

4. A seguito dell'accesso agli atti è emerso che la valutazione della seconda prova in-basket è stata effettuata dalla Utilia Srl, società privata esterna alla SNA, a cui era stata affidata la progettazione ed elaborazione della seconda prova.

Infatti, come è riportato nel verbale n. 43 della commissione (**doc. n. 5**): *“La commissione prende atto che il segretario generale dell'SNA ha comunicato con nota SNA-0001762-P-04/03/2024, di aver ricevuto dalla Società Utilia, per tramite del Consorzio Cineca, le valutazioni relative alla suddetta prova (all.1)”.*

La commissione esaminatrice si è attenuta strettamente alla valutazione effettuata dalla società Utilia SRL, come risulta dal verbale numero 49 (**doc. n. 7**), dove si legge che *“Per quanto riguarda la seconda prova scritta, la cui attribuzione dei punteggi è stata effettuata dalla società che ha elaborato la prova, la Commissione si atterrà alle risultanze e ai punteggi attribuiti ai candidati riportati nella nota prot. 0001762-P inviata dalla SNA alla commissione stessa in data 04/03/2024”.*

Ebbene, come risulta dall'elaborato della dott.ssa Diglio (doc. n. 2), contenente i punteggi attribuiti alle singole azioni, il punteggio complessivo e la griglia di valutazione, la società Utilia non ha assegnato un punteggio in centesimi come stabilito nel bando di gara, bensì un punteggio in ottantesimi (punteggio massimo pari a 80/80) successivamente trasformato in centesimi (100/100).

Non solo.

A ben sette azioni, il punteggio è stato assegnato in numeri decimali: ad una azione è stato attribuito il punteggio di 1,5 e a sei azioni il punteggio di 2,5.

L'attribuzione di punteggi con numeri decimali, tuttavia, contrasta con la scala di punteggi azione 0-1-2-3-4 indicata nella griglia di valutazione sopra citata, riportata in calce all'elaborato della ricorrente (cfr. doc. n. 2, denominato "Sintesi risposte e punteggi", contenente la valutazione del secondo scritto e la griglia di valutazione).

Come evidenziato in precedenza, nel suddetto elaborato è riportata in calce la griglia di valutazione della prova, secondo quanto ammesso dall'amministrazione in sede di riscontro all'istanza di accesso agli atti.

Nel suddetto documento, la griglia di valutazione è così riportata:

“La scala dei punteggi azione si distribuisce da 0 a 4 e rappresenta il seguente gradiente di presa in carico dell’item:

- Il punteggio “0” equivale a intraprendere un’azione non corretta (che non comporta la risoluzione della situazione-stimolo, nell’espressione delle competenze significative stimulate dalla email). Ad esempio: se il candidato sceglie di sospendere o rimandare una problematica, anziché prendere una decisione in un item dove la problematica proposta richiede una immediata risoluzione, otterrà un punteggio inferiore a quello previsto per la scelta ottimale (“decido di”);

- Il punteggio “1” equivale a intraprendere un’azione poco corretta (che comporta una minima gestione della situazione-stimolo e un uso poco funzionale delle competenze);

- Il punteggio “2” equivale a intraprendere un’azione solo in parte corretta (che comporta una gestione non del tutto sufficiente e non esaustiva della situazione-stimolo e un uso solo in parte funzionale delle competenze);

- Il punteggio “3” equivale a intraprendere un’azione corretta (che comporta una gestione adeguata della situazione-stimolo sebbene non del tutto esaustiva e un uso mediamente funzionale delle competenze);

- Il punteggio “4” equivale a intraprendere l’azione più corretta tra quelle a disposizione (che comporta una gestione esaustiva ed efficace della situazione-stimolo). Riprendendo l’esempio sopra: il candidato sceglie l’opzione “decido di”.

La somma dei punteggi azione ottenuti in tutto l’in-basket determinano il “punteggio complessivo conseguito” e quindi il risultato della prova” (n.d.r. grassetti aggiunti).

Pertanto, i punteggi per ogni singola azione erano unicamente 0, 1, 2, 3, 4 (dall’azione meno adeguata alla più adeguata).

Né del resto, a fronte della scala sopra indicata, risulta rinvenibile una prestazione intermedia tra 1 punto e 2 punti o tra 2 punti e 3 punti.

E, infatti, **se una prestazione è maggiore di "solo in parte corretta" non può che configurarsi una "azione corretta", non essendo stata predefinita una prestazione intermedia.**

5. La richiamata griglia di valutazione avrebbe dovuto imporre alla commissione, una volta ricevuti i punteggi dalla Utilia, di **rendere il voto espresso in decimali conforme alla griglia stabilita dalla commissione.**

Nel compiere la suddetta trasposizione, il voto superiore all'1 (e quindi il punteggio di 1,5) avrebbe dovuto essere riportato a 2; il voto superiore al 2 (e quindi il punteggio di 2,5) avrebbe dovuto essere riportato a 3.

Una volta compiuta tale trasposizione il punteggio espresso in 80/80 (che sarebbe stato pari a 59 punti, e non a 55,5), avrebbe dovuto essere convertito in centesimi, riportando un risultato finale pari a 73,750, con conseguente piena ammissione della ricorrente alla prova successiva.

Solo mediante la suddetta trasposizione dei punteggi, la Commissione avrebbe potuto rendere il punteggio conforme della griglia di valutazione sopra riportata, giacché un'azione a cui è stato attribuito un voto superiore a 1, deve considerarsi più adeguata di quella a cui è stato attribuito 1 punto; un'azione a cui è stata attribuito un voto superiore a 2, deve considerarsi più adeguata di quella a cui sono stati attribuiti 2 punti e così via.

L'illegittimità della valutazione risulta evidente, posto che la Commissione avrebbe dovuto armonizzare la valutazione espressa in decimali con la scala dei punteggi, rappresentativa del gradiente, elaborata nella griglia di valutazione.

6. Non solo.

Sotto un distinto profilo, occorre considerare che la suddetta diversa attribuzione di punteggio in numeri decimali ha pregiudicato la corretta valutazione della prova della ricorrente, in quanto la votazione così assegnata alla ricorrente in ben 7 risposte (pari in un caso a 1,5 punti e a sei casi a 2,5 punti) ha portato ad un esito finale pari a 55,5/80.

L'esito finale della seconda prova è così scaturito dalla mera somma dei voti attribuiti alle singole azioni, senza che, per i voti attribuiti in numeri decimali, si fosse proceduto all'arrotondamento all'unità superiore come previsto dalle regole matematiche nel caso di frazioni pari o superiori a 0,5.

Infatti, la successiva conversione in centesimi ha condotto a un esito finale pari a 69,375, che ha comportato l'esclusione della ricorrente dal concorso.

Qualora il punteggio di 55,5 fosse stato arrotondato a 56 ovvero fossero stati arrotondati i 7 punti decimali attribuiti, rispettivamente da 1, 5 a 2 e da 2,5 a 3, la conversione in centesimi avrebbe portato al risultato finale pari a 70/100, voto minimo che avrebbe consentito alla ricorrente di superare la prova, ovvero, in caso di arrotondamento di ciascun punteggio decimale, a 74/100.

Anche sotto il suddetto distinto profilo emerge l'illegittimità della valutazione della prova della dott.ssa Diglio.

SECONDO MOTIVO: Violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.; Violazione del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30.12.2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Violazione dei principi e delle norme in materia di correzione e valutazione di elaborati concorsuali; Violazione dei principi e dei criteri di punteggio stabiliti dalla Commissione esaminatrice; Violazione della griglia di valutazione stabilita dalla Commissione esaminatrice; Violazione di legge ed eccesso di potere per l'omessa predeterminazione dei criteri di valutazione della seconda prova scritta; Eccesso di potere per carenza di motivazione; Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e contraddittorietà tra atti.

1. L'utilizzazione di punteggi decimali per la valutazione di ben 7 azioni rende la valutazione illegittima per **difetto di motivazione e carenza della predeterminazione della griglia valutativa dei punteggi attribuiti.**

2. Come è noto, l'attribuzione di un punteggio numerico risulta conforme agli stringenti obblighi motivazionali stabiliti dall'art. 3 l. n. 241/1990, espressamente ribaditi nella materia dei concorsi pubblici, solo ove siano stati previamente determinati i criteri e i parametri di riferimento cui raccordare il punteggio.

Al riguardo, occorre premettere che la giurisprudenza amministrativa è costante nel riconoscere all'amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità ovvero non intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errori procedurali.

Sotto il profilo dell'intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, la giurisprudenza ha evidenziato che, in linea con l'ineludibile principio di trasparenza, le commissioni esaminatrici debbano rendere percepibile l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo sufficiente l'indicazione del punteggio numerico, che sintetizza le ragioni dell'apprezzamento **purché a monte siano stati predeterminati criteri idonei alla ricostruzione dell'iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle prove d'esame** (cfr. *ex plurimis* Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 4247/2023).

Infatti, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma **la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto;** per cui, se mancano criteri di massima e **precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato**, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (così Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 4247/2023; Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 2573/2019; Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2775/2019).

3. Nel caso di specie, **l'attribuzione di punteggi decimali (come i punteggi di 1,5 e 2,5) non trova alcuna rispondenza nella griglia valutativa predeterminata**, dal momento che in essa la scala dei punteggi è distribuita esclusivamente tra i punteggi interi da 0 a 4 (doc. n. 2).

Come è stato già più volte riportato, infatti, in base alla griglia di valutazione: ***“La scala dei punteggi azione si distribuisce da 0 a 4 e rappresenta il seguente gradiente di presa in carico dell'item:***

- Il punteggio “0” equivale a intraprendere un'azione non corretta (che non comporta la risoluzione della situazione-stimolo, nell'espressione delle competenze significative stimulate dalla email). Ad esempio: se il candidato sceglie di sospendere o rimandare una problematica, anziché prendere una decisione in un item dove la

problematica proposta richiede una immediata risoluzione, otterrà un punteggio inferiore a quello previsto per la scelta ottimale (“decido di”);

- **Il punteggio “1” equivale a intraprendere un’azione poco corretta** (che comporta una minima gestione della situazione-stimolo e un uso poco funzionale delle competenze);

- **Il punteggio “2” equivale a intraprendere un’azione solo in parte corretta** (che comporta una gestione non del tutto sufficiente e non esaustiva della situazione-stimolo e un uso solo in parte funzionale delle competenze);

- **Il punteggio “3” equivale a intraprendere un’azione corretta** (che comporta una gestione adeguata della situazione-stimolo sebbene non del tutto esaustiva e un uso mediamente funzionale delle competenze);

- **Il punteggio “4” equivale a intraprendere l’azione più corretta tra quelle a disposizione** (che comporta una gestione esaustiva ed efficace della situazione-stimolo). Riprendendo l’esempio sopra: il candidato sceglie l’opzione “decido di”.

La somma dei punteggi azione ottenuti in tutto l’in-basket determinano il “punteggio complessivo conseguito” e quindi il risultato della prova (n.d.r. grassetti aggiunti. Si è ripetuta la citazione in funzione dell’autonomia del motivo.).

Pertanto, **i punteggi per ogni singola azione erano unicamente 0, 1, 2, 3, 4 (dall’azione meno adeguata alla più adeguata).**

4. A fronte di una griglia così articolata (doc. n. 2), **l’attribuzione di un punteggio decimale risulta illegittima per la carenza del parametro di riferimento**, posto che la scala dei punteggi previamente elaborata si distribuisce esclusivamente tra punteggi interi ed è rappresentativa del gradiente di presa in carico dell’item, come precisato nella griglia medesima.

Né del resto, a fronte della scala sopra indicata, risulta evincibile una prestazione intermedia tra 1 punto e 2 punti o tra 2 punti e 3 punti.

Ne consegue, pertanto, l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio, relativamente alle sette azioni alle quali sono stati attribuiti punteggi decimali, per difetto di motivazione e violazione della griglia di valutazione.

TERZO MOTIVO: Violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.; Violazione dei principi e delle norme in materia di correzione e valutazione di elaborati concorsuali; Violazione dei principi e dei criteri di punteggio stabiliti dalla Commissione esaminatrice; Violazione della griglia di valutazione stabilita dalla Commissione esaminatrice;

Eccesso di potere per carenza di motivazione; Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti; Manifesta illogicità della valutazione e contraddittorietà intrinseca. Irragionevolezza.

1. La valutazione della seconda prova scritta risulta viziata anche sotto ulteriori profili, concernenti la **disparità di valutazione sussistente tra risposte di identico contenuto e tipologia, la manifesta irragionevolezza e l'arbitrarietà della valutazione**, a loro volta conseguenze del difetto di motivazione e, soprattutto, della mancata predisposizione di una griglia di valutazione e della mancata fissazione di parametri valutativi di riferimento.

2. Tali vizi emergono dal confronto tra il documento che riporta le risposte più efficaci, alle quali è stato attribuito il punteggio più elevato (cfr. **doc. n. 3** c.d. nota metodologica contenente le indicazioni sulla strutturazione e sulla valutazione della prova), rispetto alla sintesi delle risposte e punteggi del compito della dott.ssa Diglio (**doc. n. 2**).

Nelle domande 1, 4 e 5 alle risposte date dalla ricorrente sono stati attribuiti **3 punti** (doc. n. 2).

La divergenza rispetto alle risposte più efficaci indicate nella nota metodologica, valutate 4 punti, è consistita unicamente nell'aver omesso di indicare come destinatari della comunicazione e-mail tutti i destinatari, ma di averne indicati solo uno o due.

Tuttavia, nella domanda 19, all'analogia divergenza rispetto alla risposta più efficace, consistente unicamente nella mancata indicazione di tutti i destinatari della risposta, sono stati attribuiti **2,5 punti**.

Tale disparità di valutazione tra le domande 1, 4 e 5, e la domanda 19 risulta del tutto irragionevole, arbitraria e priva di giustificazione, e come tale illegittima.

Né tantomeno dai criteri stabiliti nella griglia di valutazione è evincibile alcuna ragione che possa giustificare la suddetta disparità valutativa.

E' appena il caso di rilevare che **se alla domanda 19 fosse stato attribuito, il medesimo punteggio attribuito alle domande 1, 4 e 5, (vale a dire 3 punti anziché 2,5 punti), come era doveroso trattandosi del medesimo errore, alla prova sarebbe stato attribuito il punteggio di 56/80, che convertito in centesimi avrebbe dato il punteggio di 70/100.**

Anche sotto il suddetto profilo, dunque, l'illegittimità della valutazione risulta manifesta.

QUARTO MOTIVO: Violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.; Violazione del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30.12.2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Violazione dei principi e delle norme in materia di correzione e valutazione di elaborati concorsuali; Violazione di legge ed eccesso di potere per l'omessa predeterminazione dei criteri di valutazione della seconda prova scritta; Eccesso di potere per carenza di motivazione; Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e contraddittorietà tra atti.

1. **In via subordinata** rispetto ai tre precedenti motivi di ricorso, occorre rilevare l'illegittimità della valutazione effettuata sulla seconda prova scritta a causa della omessa predeterminazione dei parametri valutativi e della griglia con riferimento alle singole opzioni di risposta previste nella prova.

2. Appare opportuno sul punto, premettere che la prova in-basket elaborata per il presente concorso è costituita da una sorta di simulazione nella quale viene dato uno scenario di riferimento e viene richiesto al candidato di assumere le vesti di un dirigente e di gestire al meglio la situazione tramite l'invio di una serie di e-mail.

Nel caso di specie la prova prevedeva 20 azioni da gestire.

La prova aveva una struttura ad albero, per cui le opzioni da scegliere erano di volta in volta diverse. Per ogni e-mail si potevano scegliere una serie di comandi (inoltra, rispondi, decidi di, indici riunione, sospendi) mediante un c.d. "menu a tendina". Una volta scelto il comando, si apriva un altro menu a tendina, con ulteriori opzioni, relative a "chi" e, successivamente, un altro menu a tendina con il "cosa".

Tutte le opzioni erano già predeterminate.

3. Ciò premesso, nel caso di specie risulta del tutto **insussistente la predeterminazione dei parametri valutativi riguardanti ogni singola opzione di risposta.**

E infatti i criteri di valutazione stabiliti dalla commissione esaminatrice in data 1.12.2023 (**doc. n. 9**) risultano del tutto inadeguati a predeterminare i parametri valutativi di ogni singola opzione di risposta, trattandosi di criteri valutativi indicati in via generale ed astratta come la soluzione dei problemi, la gestione dei processi, lo sviluppo dei collaboratori, la promozione del cambiamento, la decisione responsabile e la gestione delle relazioni interne ed esterne.

Inoltre, **non** si rinviene alcuna griglia di raccordo tra i punteggi previsti per ogni possibile opzione di risposta e gli indicatori stabiliti dalla commissione.

Tale omissione rende impossibile la comprensione delle aree di competenza valutate nella prova e la corrispondenza tra tali aree di competenza e la votazione attribuita al candidato.

4. Peraltro, sotto un diverso ma connesso profilo, poiché l'amministrazione all'esito dell'accesso agli atti ha fornito unicamente la nota metodologica relativa alla risposta più efficace, non si rinviene alcuna analoga nota con riferimento alle risposte alle quali sono stati attribuiti i punteggi inferiori al massimo: anche sotto il suddetto profilo, la mancanza della doverosa attività di predeterminazione dei parametri valutativi appare manifesta.

QUINTO MOTIVO: Violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.; Violazione del principio di legalità, imparzialità, trasparenza e verificabilità della correzione e valutazione delle prove di un concorso pubblico; Violazione del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30.12.2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Violazione delle linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica ex art. 3, comma 6, d.l. 80/2021; Violazione dei principi e delle norme in materia di correzione e valutazione di elaborati concorsuali; Violazione del principio dell'autovincolo dell'amministrazione; Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta; Ingiustizia manifesta.

1. **In via subordinata**, occorre dedurre che la valutazione della seconda prova scritta risulta manifestamente illegittima anche sotto ulteriori fondamentali profili di violazione di legge, dal momento che gli elaborati della seconda prova scritta, tra cui quello della ricorrente, sono stati corretti da una società privata esterna all'amministrazione, e non già dalla commissione esaminatrice nominata a tale scopo secondo le previsioni del bando.

2. Al riguardo, appare opportuno premettere che le **Linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica** (doc. n. 14), di cui all'art. 3, comma 6, d.l. n. 80/2021, stabiliscono con riguardo alle prove scritte (tra cui la prova in-basket oggetto del presente ricorso) che:

“La valutazione dell'elaborato da parte della commissione sarà espresso tenendo conto del livello complessivo di conoscenze e competenze di ciascun candidato e le prove scritte saranno superate in base agli stessi criteri stabiliti dalle normative vigenti (cap. 3.3 pag. 23 Linee guida).

Con riguardo alla valutazione delle prove dirette alla verifica delle competenze (tra cui la prova situazionale individuale c.d. in-basket) le Linee guida raccomandano, altresì, che “*essendo tali valutazioni di esclusiva competenza delle amministrazioni*”, si ponga “*particolare attenzione nel motivare anche con formali atti interni, le ragioni che hanno sorretto le determinazioni assunte*” (cap. 3.5 pag. 24 Linee guida).

L’art. 7, comma 6 del bando di gara (doc. n. 8), inoltre, disponeva che:

“La commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni procedono alla valutazione delle prove scritte secondo le modalità previste dall’art. 14, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, adattate alle modalità telematiche delle prove, anche mediante sedute svolte in modalità telematica, secondo procedure che garantiscano principi di anonimato nella correzione delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni”.

La stessa commissione esaminatrice, a tal fine nominata, nel **verbale 7 del 11 ottobre 2023** stabiliva che: “*La Commissione prende atto e delibera che, ai sensi dell’art. 7 co.6 del bando, Essa e le eventuali Sottocommissioni procedono alla valutazione delle prove scritte secondo le modalità previste dall’art. 14, comma 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, secondo procedure che garantiscano principi di anonimato nella correzione delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni si procederà con le operazioni di scioglimento dell’anonimato con modalità digitali*” (doc. n. 4)

3. Ebbene, nonostante le disposizioni sopra richiamate imponessero – in modo chiaro ed inequivoco – l’obbligo per la commissione esaminatrice di procedere alla valutazione delle prove scritte, dai verbali del concorso emerge che **la seconda prova in-basket è stata valutata esclusivamente e totalmente da una società esterna all’amministrazione**, e, comunque, non dai componenti della commissione nominati a tale scopo.

Infatti, nel **verbale n. 43 del 5 marzo 2024** della Commissione esaminatrice, avente all’ordine del giorno la discussione della prova in-basket, è riportato che **la seconda prova è stata valutata dalla società Utilia Srl**: “*La Commissione prende atto che il Segretario Generale della SNA ha comunicato, con nota SNA-0001762-P-04/03/2024, di aver ricevuto dalla società Utilia, per tramite del Consorzio Cineca, le valutazioni relative alla suddetta prova (All. 1)*” (doc. n. 5).

Analogha precisazione era contenuta nel **verbale n. 44 del 8 marzo 2024** (doc. n. 6).

Anche il **verbale n. 49 del 18 aprile 2024** dà conto che **per la seconda prova scritta l'attribuzione dei punteggi è stata effettuata dalla Utilia**, società che aveva elaborato la prova (e anche sotto questo profilo si rinviene una indubbia illegittimità) e che **la Commissione si era limitata ad attenersi alle risultanze e ai punteggi così attribuiti ai candidati e trasmessi dalla SNA alla commissione stessa:**

“Per quanto riguarda la seconda prova scritta, la cui attribuzione dei punteggi è stata effettuata dalla società che ha elaborato la prova, la Commissione si atterrà alle risultanze e ai punteggi attribuiti ai candidati riportati nella nota prot. 0001762-P inviata dalla SNA alla commissione stessa in data 04/03/2024” (doc. 7).

4. L'attribuzione a una società esterna della **valutazione della seconda prova concorsuale non trova legittimazione neppure nell'atto di affidamento in house tra SNA e CINECA** sottoscritto in data 8/5/2023 (doc. n. 15), avente ad oggetto il supporto per la realizzazione delle attività connesse allo svolgimento della procedura concorsuale.

Nello specifico era stata affidata al Cineca l'esecuzione delle seguenti attività, secondo le specifiche meglio dettagliate nell'atto di affidamento citato:

- 1) predisposizione di contenuti (quesiti per la prova preselettiva, sviluppo della cosiddetta prova “in basket” per una prova scritta);
- 2) produzione applicativa (app e software) per le prove scritte;
- 3) logistica relativa alle prove scritte.

Per la realizzazione delle attività richieste il Cineca aveva posto in essere due procedure di gara, di cui quella relativa alla prova in basket che era stata aggiudicata alla Utilia Srl e che riguardava il “*Servizio di erogazione di quesiti su contenuti psicoattitudinali e soluzione in basket per concorsi di alto profilo*”.

Come risulta dalla Determina a contrarre e di affidamento ex art. 32 del d. lgs 50/2016, a firma del dott. Mingarelli, lo scopo dell'affidamento da parte di Cineca all'operatore Utilia Srl era unicamente quello “*di ottenere contenuti relativi all'executive assessment per tramite di test psicologici da parte di un'Azienda che garantisca la qualità ricercata da codesto Consorzio*” (doc. n. 16).

Alla società Utilia, pertanto, era stata affidata unicamente l'elaborazione della prova in basket, ma non certo la successiva correzione e valutazione complessiva del candidato.

5. Dagli atti sopra richiamati risulta evidente che la valutazione della seconda prova è stata effettuata esclusivamente da parte della società Utilia, anziché dalla commissione esaminatrice.

La totale esternalizzazione di una prova concorsuale ad una società privata esterna alla P.A. costituisce una **grave e palese violazione del bando di concorso**, il quale stabiliva che fossero la commissione esaminatrice all'uopo nominata e le eventuali sottocommissioni a procedere alla valutazione delle prove scritte.

Tale grave violazione determina l'evidente violazione dei fondamentali principi di legalità, imparzialità, verificabilità e trasparenza delle operazioni concorsuali.

E' appena il caso di rilevare, peraltro, che, come più volte evidenziato, la prova in-basket è una prova di assessment ad esecuzione individuale, caratterizzata da simulazioni o stimoli proposti ai partecipanti contenenti una serie di situazioni, assimilabili a quelle lavorative.

Questa prova consente all'amministrazione di valutare, in sede di esame, aspetti essenziali del profilo attitudinale e l'insieme delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni candidato, quali le capacità di risoluzione dei problemi, la visione sistemica, il pensiero strategico e l'orientamento al risultato.

Risulta, pertanto, particolarmente grave il vizio in questa sede censurato, tanto più in una prova di concorso, rivolta alla selezione della dirigenza P.A., nella quale è importante la ponderazione delle capacità organizzative del candidato da parte dell'amministrazione: la commissione esaminatrice, infatti, ha omesso del tutto di effettuare la propria valutazione sulla prova concorsuale e si è attenuta acriticamente alla correzione e votazione attribuita da una società esterna, senza procedere a un'autonoma discussione e valutazione del candidato, come previsto dal bando e raccomandato nella Linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica.

Al riguardo, si richiama il principio secondo cui *"la pacifica vigenza del principio per il quale quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni "* (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).

Nel caso in esame la commissione esaminatrice è venuta meno ai propri obblighi istituzionali, e si è conformata totalmente alla valutazione effettuata da una società esterna, in violazione dell'autovincolo posto dal bando.

Anche sotto questo fondamentale profilo, pertanto, la valutazione della seconda prova risulta illegittima.

ISTANZA CAUTELARE

In considerazione delle vicende della presente procedura concorsuale, le cui prove orali sono giunte al termine nei giorni scorsi, si chiede la concessione di una misura cautelare.

Sul *fumus boni iuris*, ragioni di economia processuale impongono di rinviare all'esposizione che precede.

Con riguardo al *periculum in mora*, invero l'effettività dei diritti e degli interessi della ricorrente possono essere salvaguardati solo previa concessione di una misura cautelare consistente nella previa sospensione *in parte qua* dei provvedimenti impugnati, con conseguente **ammissione con riserva alla correzione della terza prova, già espletata, garantendo l'anonimato della stessa; in caso di esito favorevole, ammissione con riserva alla prova orale, con conseguente ammissione al corso in caso di esito favorevole.**

Sul punto occorre considerare che - a quanto consta alla ricorrente - il corso per la formazione dirigenziale organizzato dalla SNA inizierà al più tardi nel mese di settembre e che, pertanto, in assenza di una tutela cautelare, il diritto della ricorrente ad accedere al corso presso la SNA sarebbe totalmente pregiudicato, con conseguente eventuale emissione di una sentenza *inutiliter data*.

Peraltro, nella valutazione comparativa dei contrapposti interessi, occorre rilevare che **il numero degli ammessi alla prova orale (182 candidati) è di gran lunga inferiore ai posti messi a concorso (352 posti)** e quindi **l'ammissione con riserva della ricorrente non comporterebbe alcun pregiudizio né per l'amministrazione né per eventuali controinteressati.**

Oltre a ciò occorre considerare che la prova di inglese è già stata sostenuta dalla ricorrente, per cui si tratterebbe solo di procedere ad una correzione di una singola prova, per poi procedere all'espletamento della prova orale.

Si chiede, pertanto, la concessione della misura cautelare più idonea ad assicurare i diritti della ricorrente.

Quanto sopra premesso, la dott.ssa Martina Diglio, come sopra rappresentata e difesa, facendo espressa riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti,

Chiede

l'annullamento, con ogni conseguente provvedimento per la valutazione della terza prova e l'ammissione alla prova orale, con conseguente ammissione al corso nel caso di positivo superamento delle suddette prove, previa sospensione *in parte qua* e ammissione con riserva alla correzione della terza prova, nel rispetto dell'anonimato, e alla prova orale e, comunque, previa concessione della misura cautelare più idonea ad assicurare i diritti della ricorrente:

- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicata in data 22 aprile 2024 in esito ai lavori effettuati dalla Commissione di concorso, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del bando relativo all'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, nella parte in cui non ha ammesso la dott.ssa Martina Diglio alle prove orali, pubblicato con avviso del 22 aprile 2024 sul portale internet istituzionale della SNA (**doc. n. 1**);

- dell'esito della seconda prova scritta sostenuta dalla dott.ssa Martina Diglio nonché dell'atto contenente la valutazione della suddetta prova denominato "*Sintesi risposte e punteggi*" trasmesso dalla SNA alla dott.ssa Diglio in data 30.05.2024 (**doc. n. 2**);

- della mancata valutazione della terza prova;

- di tutti gli atti e provvedimenti relativi alla correzione e valutazione della seconda prova scritta del concorso in oggetto, ivi inclusi quelli specificamente riguardanti la dott.ssa Martina Diglio, ancorché non conosciuti;

- tutti gli atti relativi alla griglia di valutazione e all'attribuzione dei punteggi della seconda prova c.d. in basket del concorso in oggetto, ivi incluso e per quanto di ragione l'atto contenente la c.d. "*Nota metodologica – Risposte più efficaci – In-basket per il 9° Corso-Concorso SNA*" redatto su carta intestata "*UTILIA – HR NOW AND NEXT Member of GSO Company*" trasmesso dalla SNA alla dott.ssa Diglio in data 30.05.2024 (**doc. n. 3**), ancorché non conosciuti;

- nonché, per quanto di ragione, dei verbali della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, ancorché non conosciuti, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice n. 7 del 11.10.2023 (**doc. n. 4**); 43 del 5.03.2024 (**doc. n. 5**); n. 44 del 08.03.2024 (**doc. n. 6**); n. 49 del 18.04.2024 (**doc. n. 7**);

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, consequenziale e/o conseguente all'atto sopra indicato, ancorché non conosciuti.

Si deposita come da indice separato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.14 D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il procedimento giurisdizionale instaurato con il presente atto, concernendo la materia del pubblico impiego lavoro, è soggetto a un contributo unificato pari ad euro 325,00.

Roma lì 21.06.2024

Avv. Stefano Rossi

Avv. Caterina Paone